



NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Riferimenti:

Decreto Legislativo n.148 del 7 agosto 2026

IN BREVE

Dal 12 agosto sono in vigore i nuovi termini per la detrazione IVA, e la registrazione delle fatture.

Per le fatture “a cavallo d’anno” è possibile anticipare la detrazione nella dichiarazione dell’anno di riferimento.

Il D.lgs. del 7 agosto 2026, n.148, c.d. “correttivo Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato la disciplina relativa ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva e alla registrazione delle fatture di acquisto.

Le modifiche interessano, in particolare, gli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 e ampliano significativamente il periodo entro il quale il contribuente può recuperare l’IVA assolta sugli acquisti.

1. Più tempo per esercitare il diritto alla detrazione

La principale novità riguarda il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, esteso **al più tardi fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** (art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72).

Il diritto alla detrazione sorge, in linea generale, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Pertanto, a titolo esemplificativo, per un acquisto effettuato nel 2026, qualora il diritto alla detrazione sia sorto nel medesimo anno, l’IVA potrà essere detratta, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al 2028 da presentare entro il 30.04.2029.

L’ampliamento del termine non significa, quindi, che il contribuente debba necessariamente attendere il secondo anno successivo: l’IVA può essere detratta anche prima, non appena risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla normativa.

2. Ampliamento del termine per la registrazione delle fatture di acquisto

In correlazione con quanto illustrato nel paragrafo precedente il decreto ha ampliato il termine per l’annotazione nell’apposito registro delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni.

Nello specifico, la registrazione deve essere effettuata **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione** e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al **secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura** (art. 25 D.P.R. 633/72).

3. Fatture “a cavallo d’anno”

Particolarmente rilevante è la situazione delle fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno di riferimento (es. 2026), ma ricevute nell’anno successivo (es.2027).

È stata introdotta, infatti, la possibilità di esercitare la detrazione nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, anche quando la fattura sia stata ricevuta nell’anno successivo, purché la stessa sia ricevuta e registrata prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale.

In tale ipotesi, la fattura dovrà essere annotata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti, distinta dalle fatture ricevute nell'anno di riferimento, in modo da consentirne la corretta individuazione (come previsto dal D.L. 50/2017 per le fatture ricevute nel mese di dicembre registrate successivamente al termine per la liquidazione periodica di dicembre).

Esempio: una fattura relativa a un'operazione effettuata nel dicembre 2026 viene ricevuta nel gennaio 2027. La fattura potrà essere registrata in apposito registro del 2027 prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, e la relativa IVA potrà essere considerata, secondo l'interpretazione sopra richiamata, nella dichiarazione IVA relativa al 2026, anziché essere necessariamente rinviata alla dichiarazione del 2027.

Resta comunque possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il maggior termine previsto dalla normativa.

Si precisa che, allo stato attuale, il D.lgs. n.148/2026 **non ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione periodica IVA**. In particolare, non risulta modificata la disciplina che impedisce di far concorrere alla liquidazione IVA di dicembre le fatture relative a operazioni effettuate nell'anno di riferimento (es. dicembre) ma ricevute nell'anno successivo (es. gennaio). Ne consegue che, per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno e ricevute nell'anno successivo, l'eventuale possibilità di anticipare la detrazione all'anno in cui è sorto il diritto opera, allo stato, **in sede di dichiarazione annuale e non nella liquidazione periodica di dicembre**.

Il decreto è entrato in vigore il **12 agosto 2026** e l'art. 12 non prevede, per queste modifiche, una specifica disciplina transitoria. Pertanto, sulla concreta applicabilità delle nuove regole alle operazioni anteriori alla data di entrata in vigore può essere opportuno **attendere un chiarimento ufficiale dall'Agenzia delle Entrate**.

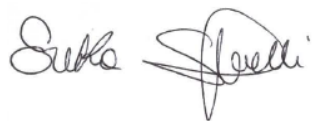
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati
LPG Advisors



Erika Signorelli
LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125